



TRIBUNALE DI POTENZA  
SEZIONE CIVILE – Sottosezione Lavoro e Previdenza

Il Giudice del lavoro;  
letti gli atti, a scioglimento della riserva per cui è verbale;  
vista la questione pregiudiziale sollevata da parte resistente;  
Lette le note depositate dal ricorrente di seguito alla costituzione della resistente amministrazione;

Rilevato che la causa è stata incardinata per la tutela di un diritto soggettivo perfetto sorto a seguito dell'approvazione della graduatoria formatasi a seguito del bando di cui alla DDG n 1391 del 11/08/2023 del MIM, per una procedura selettiva per soli titoli per la copertura di 590 posti da destinare ai servizi di pulizia nelle scuole e della successiva assunzione, per cui la giurisdizione appartiene al g.o. come affermato da costante giurisprudenza (Cass. civ. SS.UU. 15 febbraio 2022, n. 4870; Cass. civ., Sez. u  dicembre 2014, n. 26936; Cass. civ., Sez. un., 7 luglio 2014, n. 15428; Cons. St., Sez. V, 20 maggio 2011, n. 3014) che ha ritenuto le controversie successive all'approvazione della graduatoria di un pubblico concorso appartenenti alla giurisdizione ordinaria (Cons. Stat., sez. V 15/7/2012, n. 4058), in quanto l'approvazione della graduatoria segna il limite temporale oltre il quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. sez. civ. SS.UU. 26.02.2010, n. 4648 ☺)."

Visto L'art. 63 del d.lgs. 165/2001 (T.U. pubblico impiego) che prevede, tra l'altro, che:  
*“Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e*

*corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo". "Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro" e, al comma 4: "Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".*

Preso atto che le domande erano rivolte alla partecipazione alla procedura selettiva per soli titoli per la copertura di 590 posti da destinare ai servizi di pulizia nelle scuole, mediante stabilizzazione, con assorbimento nei ruoli del MIM, del personale che ha già svolto per diversi anni il servizio alle dipendenze di imprese private appaltatrici del servizio; e che proprio in tema di procedure selettive per titoli il Consiglio di Stato, affrontando un ricorso presentato contro una selezione ai sensi dell'art. 110 del TUEL ha affermato che la selezione pubblica non è un concorso e non deve sottostare alla stessa giurisdizione e che *"La procedura selettiva prevista dall'art. 110 TUEL «non può essere identificata in una vera e propria procedura concorsuale», [...] essa si contraddistingue per una valutazione «di tipo comparativo e procedimentalizzata». Ciò non è tuttavia sufficiente a radicare la giurisdizione amministrativa in una materia, quella del pubblico impiego privatizzato, in cui vige una generale giurisdizione del giudice ordinario, salvo le materie specificamente ad esso sottratte dal testo unico sul pubblico impiego. E tra queste materie vi è appunto quella del concorso pubblico, con le sue peculiari caratteristiche sopra descritte, in assenza delle quali si deve applicare la regola generale della giurisdizione ordinaria" – "Quindi solo in caso del concorso svolto nella sua forma più tipica emergono posizioni di interesse contrapposibili al superiore interesse pubblico dell'Ente Locale. Quando invece la selezione non si configura in una selezione e non genera una graduatoria in base a titoli ed esami, essa è una "scelta, del tutto fiduciaria,*

*del candidato da collocare in posizione di vertice, ancorché ciò avvenga mediante un giudizio comparativo tra curricula diversi”.*

Ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi del caso contemplato dall'art. 63, co. 1, del d.lgs. 65/2001;

## RIGETTA

L'eccezione di difetto di giurisdizione;

### L'ISTANZA CAUTELARE

ritenuto che la causa è fondata su prove documentali e che la questione all'attenzione del giudice attiene all'applicazione della normativa in materia e all'applicazione al caso concreto;

sull'istanza cautelare, decide come segue:

Il ricorrente premessa la pubblicazione del bando per una procedura selettiva per soli titoli per la copertura di 590 posti da destinare ai servizi di pulizia nelle scuole di cui al DDG n 1391 del 11/08/2023 del MIM, finalizzato alla stabilizzazione nei ruoli del Ministero, del personale che ha già svolto per diversi anni il servizio alle dipendenze di imprese private appaltatrici del servizio, in possesso dei requisiti, partecipava alla detta selezione per la provincia di [ ] tuttavia, a causa di difficoltà nell'uso della piattaforma telematica (lo Spid risultava bloccato) inoltrava la domanda e la documentazione sulla piattaforma "Polis" con le credenziali della sorella, delegata ad operare su detta piattaforma telematica ai fini della domanda. Allegava la delega rilasciata alla sorella per la presentazione della domanda ma in data 4 ottobre, alle ore 15,10, la sorella riceveva dall' [ ] una prima mail di comunicazione dell'esclusione dalla procedura selettiva e a distanza di circa un'ora una seconda mail con la quale si comunicava la revoca del provvedimento di esclusione dalla procedura e l'ammissione alla procedura selettiva. Nonostante ciò si vedeva escluso dalla graduatoria provinciale e di non aver titolo nemmeno a partecipare alla fase nazionale riservata ai soprannumerari; l'esclusione veniva motivata dall' [ ] per carenza dei requisiti soggettivi della "delegata" e perché il candidato non risultava presente nella piattaforma "Istanze on line"; quindi esclusione non per carenza dei requisiti soggettivi ma per il vizio nella registrazione

sicchè l'amministrazione resistente avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio (mediante acquisizione della domanda cartacea).

Veniva correttamente integrato il contraddittorio mediante notifica agli eventuali controinteressati a norma dell'art. 151 cpc.

Si costituiva il Ministero del [redacted] che premesso il disposto dell'art. 5 del citato DDG, rubricato “*Domanda di partecipazione, modalità e termini*” che stabilisce tassative modalità di presentazione della domanda, all'Ufficio scolastico regionale competente per territorio e, a pena di esclusione, -tra gli altri requisiti- la presentazione della domanda unicamente in modalità telematica ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il portale unico del reclutamento, raggiungibile all'indirizzo [www.inpa.gov.it](http://www.inpa.gov.it); la compilazione dell'istanza tramite il Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE); e la presentazione della domanda previa abilitazione al servizio “Istanze on line”, portale telematico dedicato al personale scolastico o che aspira a lavorare nella scuola, idoneo alla presentazione delle domande in genere in modalità digitale.

Poiché il ricorrente ha dichiarato di non essersi potuto avvalere di tale portale in quanto non registrato e, dunque, in difetto di un requisito di partecipazione, la domanda di partecipazione risulta presentata in modalità non contemplata dalla *lex specialis*, ossia allegando la propria domanda (compilata a mano) alla domanda presentata a nome di altra persona ([redacted]), allegando, altresì, una delega alla Sig.ra [redacted] a presentare la domanda per suo conto. Inoltre, sostiene parte resistente, che il ricorrente non risulta aver delegato [redacted] ad operare sulla piattaforma in nome e per proprio conto, tanto che, come detto, la domanda è stata presentata con le credenziali della sorella, che, pertanto, è stata riconosciuta quale partecipante alla procedura.

Invero, nel caso che occupa, si ritiene non corretto l'operato della Commissione esaminatrice e quindi illegittima l'esclusione del ricorrente, atteso che, come correttamente riportato in memoria di costituzione in giudizio, la Commissione nella seduta del 5 ottobre 2023 “rianalizzando la posizione del candidato [redacted]” ha rivolto una specifica richiesta al gestore della piattaforma finalizzata evidentemente a verificare “la possibilità di inserirlo in graduatoria”, con ciò evidenziando chiaramente di



aver compreso il problema del candidato sulla scorta della domanda e documentazione allagata sulla piattaforma e di essersi posta il quesito di poterlo “inserire” in graduatoria non di ammetterlo. In sostanza, l’uso del termine inserire attesta come il problema della Commissione non fosse la mancanza di titoli ma le modalità di un suo eventuale inserimento nella graduatoria alla luce della problematica tecnica da subito dichiarata dal candidato. E la risposta del gestore non pare possa suscitare alcun dubbio interpretativo *“Per l’inserimento della domanda che l’aspirante non ha presentato ne abbiamo parlato con la DGPER che ritiene che al momento le domande utili sono solo quelle presentate mediante la piattaforma concorsi. Per questo tipo di richiesta quindi, la DGPER ritiene che l’ufficio provinciale debba valutarle mediante la produzione dei documenti da parte dell’aspirante e, se ritiene che questo debba poter partecipare avendone diritto, deve comunicarlo alla DGPER che eventualmente ci chiederà di accettare la domanda e di inserire l’aspirante “*. Cioè a dire, in estrema sintesi, che è possibile inserirlo nella graduatoria.

Ciò posto, il candidato andava ammesso, seppure la modalità non è presa in considerazione dal Bando, perché trattasi di una delle modalità di accreditamento per la piattaforma telematica del MIM prevista dalla Guida operativa predisposta dal MIM, possibilità di *“... concedere ad un altro utente di Istanze onLine, regolarmente abilitato al Servizio, una delega ad operare in proprio nome; il delegato può accedere e operare nell’Area Riservata Istanze On Line per conto dell’utente delegante sui suoi dati fino alla scadenza o alla revoca della delega stessa”*. Peraltro, come sopra evidenziato, come previsto dalla Direzione generale dei servizi scolastico del Ministero che aveva ipotizzato la possibilità di ritenere ammissibile la domanda demandando all’ufficio provinciale la valutazione del caso, mediante l’acquisizione dei documenti cartacei e quindi ricorrendo al soccorso istruttorio.

Né appare dubitabile la volontà del ricorrente con la delega conferita alla sorella ad operare in suo nome e conto sulla piattaforma telematica Istanze on line atteso che richiama espressamente la procedura selettiva oggetto di causa e il modello di domanda utilizzato, compilato in ogni sua parte, sicchè la Commissione è potuta risalire serenamente alla verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal Bando.

In tal senso non è superfluo evidenziare come sul piano generale, l’art. 65 del Codice dell’Amministrazione digitale prevede, tra l’altro, che le istanze e le dichiarazioni

presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici, sono valide anche se sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità (art. 65, co. 1 lett. C, d. lgs n. 82/2005), come avvenuto nel caso in esame.

Allora la Commissione giudicatrice, come suggerito dalla Direzione Generale, avrebbe dovuto procedere all'acquisizione dei documenti cartacei per valutare la sussistenza dei requisiti di ammissione alla selezione, attivando il soccorso istruttorio, anche al fine di evitare -come poi in concreto accaduto- che l'utilizzo del sistema informatizzato, previsto a norma dell'art. 12 del d. lgs. n. 82/2005, possa compromettere la partecipazione di un candidato ad una selezione per mere irregolarità formali non incidenti su quelle sostanziali.

Sussistente il *fumus* ne consegue che è fondato il *periculum*, in quanto, ammissibile la domanda del ricorrente, a parte l'avvenuta esclusione dalla graduatoria per la provincia di ; quale soprannumerario avrebbe potuto partecipare alla successiva fase nazionale per i posti disponibili in una delle province in cui vi è vacanza di posti. Trattandosi di procedura concorsuale con termini imposti e comunque brevi, e *in itinere*, risulta evidente che il provvedimento urgente costituisce l'unico strumento idoneo a reintegrare nel diritto il ricorrente, risultando concreto il pericolo di lesione di diritti primari connessi al rapporto di lavoro, non ultimo quello alla retribuzione per il sostentamento (in tal senso si richiama la documentazione reddituale allegata).

P. Q. M.

Il Giudice del lavoro, letti gli artt. 700 e 669 *octies* c.p.c. così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso;
- 2) Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a partecipare alla procedura selettiva per soli titoli per l'internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole di cui al DDG n. 1391 del 11/08/2023, e per l'effetto, ordina al M.I.M. in persona del Ministro p.t. e alle Amministrazioni dipendenti, di adottare gli atti conseguenziali affinché il ricorrente possa partecipare alla citata procedura secondo le scansioni procedurale previste dal Bando disponendo la sua ammissione alla selezione;

3) Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € [ ] oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.

RINVIA

All'udienza del 5 dicembre 2024 ore 9.30 e seguenti per discussione e decisione, in modalità trattazione scritta con termine alle parti fino a giorni dieci precedenti l'udienza per note sostitutive dell'udienza in presenza.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Potenza li 25 settembre 2024

Il Giudice del Lavoro  
Eugenio Facciolla